

Del. N. 10 / 26/01/2012 - Fondo di riassicurazione "Impresa-ConGaranzia": integrazione convenzioni.

Il Presidente riferisce:

La CCIAA di Cuneo con provvedimento di Giunta n° 359 del 14/12/2009 ha istituito un Fondo di riassicurazione a favore dei Confidi, denominato ImpresaConGaranzia.

Al Fondo, oltre alla CCIAA di Cuneo che ha versato € 1.000.000,00, ha anche partecipato la Fondazione CRC con € 1.000.000,00 e ad oggi sono state riassicurate 294 imprese per un controvalore di € 4.938.558,95, corrispondente al 49,39% del Fondo.

Tramite il fondo è possibile riassicurare le garanzie concesse dai Confidi su finanziamenti accesi dalle imprese per sostenere investimenti in via principale e, in via secondaria, per garantire operazioni di ristrutturazione di mutui originariamente accesi per effettuare investimenti.

Non è invece possibile riassicurare garanzie concesse per ristrutturare o consolidare debiti non originariamente accesi per sostenere investimenti.

Tuttavia, a seguito della siccità nevosa sono pervenute richieste dalle imprese del settore turistico invernale, che in Provincia di Cuneo conta indicativamente 1.123 imprese e 2.391 addetti, senza contare l'indotto, finalizzate a ottenere riassicurazioni su garanzie concesse anche per consolidare debiti originariamente non assunti per effettuare investimenti.

E' chiaro che per tale tipologia di intervento è necessario effettuare una variazione della convenzione al fine di consentire l'intervento dell'Ente Camerale, il cui testo potrebbe essere il seguente:

All'art. 2 viene aggiunto il seguente comma:

" i) In caso di particolare disagio o di calamità dichiarati dagli Enti preposti sarà possibile intervenire a riassicurare garanzie emesse dai Confidi su operazioni di consolidamento a breve e/o a medio lungo termine relative a finanziamenti o posizioni a breve già esistenti, anche non accesi per effettuare investimenti, al fine di sostenere la liquidità dell'impresa.

In caso di particolare urgenza e nelle more dei provvedimenti degli Enti preposti a deliberare la dichiarazione di particolare disagio o di calamità, la Giunta camerale potrà stabilire le aree relative di intervento.

In deroga a quanto fissato nell'art. 18 del Regolamento il periodo di franchigia entro il quale la riassicurazione è nulla in caso di insolvenza viene ridotto da 90 a 60 giorni.

Il limite massimo di riassicurazione è fissato nella misura dell'80%. "

Inserendo tale tipologia di intervento sarà possibile intervenire non solo in questa specifica emergenza ma anche in altre situazioni di difficoltà derivanti da calamità di vario genere e, aspetto più importante, l'Ente potrà intervenire fin da subito andando immediatamente incontro alle esigenze delle imprese.

Inoltre sulle riassicurazioni previste dal presente comma si riducono i tempi della franchigia previsti dal Regolamento che tutelano l'Ente Camerale in caso di insolvenza dell'impresa entro tale termine determinando la nullità della riassicurazione.

Infine, al fine di agevolare le imprese e facilitare gli istituti di credito nella ricontrattazione dei debiti si è prevista una misura massima di riassicurazione dell'80%, conseguentemente qualora il Confidi garantisca l'80% del nuovo debito ristrutturato, l'Istituto di credito si accollerebbe il 20% del rischio di default, il Confidi si accollerebbe il 24% del rischio e la CCIAA di Cuneo il 64%, diventando il principale garante dell'intera operazione.

L'eccezionalità della misura è prevista nel solo caso di dichiarata calamità naturale o di particolare disagio acclarati dall'autorità competente, come la presente situazione di difficoltà delle imprese operanti nel settore turistico invernale, la cui crisi di liquidità deriva dal netto calo dei proventi per l'assenza di precipitazioni nevose e la presenza di temperature troppo miti per consentire l'innevamento artificiale delle piste.

E' poi importante ricordare che il territorio montano in cui operano le imprese turistico invernali presentano una situazione socio economica molto delicata non presentando alternative economiche al settore turistico legato alla neve.

La chiusura degli impianti di risalita infatti potrebbe comportare la chiusura di quasi tutte le attività ad esso legate con un impatto molto negativo sul territorio e sul tessuto sociale che presidia il territorio montano.

Al fine di scongiurare tale scenario tutte le istituzioni politiche presenti si sono attivate, la Regione Piemonte in particolare si è attivata per prevedere in una

Legge Regionale la situazione di calamità naturale derivante da assenza di neve e la CCIAA di Cuneo, con il presente provvedimento, per riassicurare i Confidi che dovessero garantire operazioni di ristrutturazione e consolidamento di debiti.

E' ancora opportuno ricordare poi che la CCIAA di Cuneo ha stanziato sul bilancio 2012 un importo di € 500.000,00 per implementare la consistenza del fondo di riassicurazione, disponibilità che sarebbe opportuno versare sul fondo.

La suddivisione di tali somme verrà effettuata sulla base dei parametri al 31/12/2010 relativi al numero dei soci, numero degli affidamenti, volume delle garanzie e degli affidamenti delle cooperative di garanzia.

Infine, considerando che la CCIAA di Cuneo per ogni riassicurazione richiede una controprestazione pari allo 0,25% dell'entità della riassicurazione è importante che la Giunta camerale deliberi se mantenere anche per il 2012 tale commissione.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 359 del 14 dicembre 2009;
- ritenuto opportuno variare la convenzione al fine di poter intervenire a favore delle imprese nei casi di disagio e calamità;
- all'unanimità

delibera

- di approvare la variazione della convenzione del Fondo di Riassicurazione "ImpresaConGaranzia" inserendo il seguente comma al fondo dell'art. 2:
 - " i) In caso di particolare disagio o di calamità dichiarati dagli Enti preposti sarà possibile intervenire a riassicurare garanzie emesse dai Confidi su operazioni di consolidamento a breve e/o a medio lungo termine relative a finanziamenti o posizioni a breve già esistenti, anche non accesi per effettuare investimenti, al fine di sostenere la liquidità dell'impresa.
 - In caso di particolare urgenza e nelle more dei provvedimenti degli Enti preposti a deliberare la dichiarazione di particolare disagio o di calamità, la Giunta camerale potrà stabilire le aree relative di intervento.

- In deroga a quanto fissato nell'art. 18 del Regolamento il periodo di franchigia entro il quale la riassicurazione è nulla in caso di insolvenza viene ridotto da 90 a 60 giorni.
 - Il limite massimo di riassicurazione è fissato nella misura dell'80%. "
-
- di dar mandato al Presidente di siglare l'integrazione alle convenzioni in oggetto;
 - di versare nel fondo le seguenti somme stanziare per l'attività di riassicurazione:
 - € 500.000,00 come implementazione del fondo riservandosi di suddividere tale somma sulla base dei parametri al 31/12/2010 relativi al numero dei soci, numero degli affidamenti, volume delle garanzie e degli affidamenti delle cooperative di garanzia;
 - di confermare anche per il 2012 la commissione dello 0,25% del valore della riassicurazione concessa a carico dei Confidi.